

S T A T U T O
della
AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE S.P.A.
con sede in Trieste
Titolo I°

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.P.A., in forma abbreviata "A.M.T. Spa".

2. La Società consegue alla trasformazione della "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (A.C.T.)" ai sensi dell'art. 35 comma 8 Legge 448/2001.

3. Il capitale della società è interamente pubblico partecipandovi tutti i Comuni della Provincia di Trieste: Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Trieste, all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

2. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici e rappresentanze in altre località.

Art. 3 - Durata

1. La durata della società si intende stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La A.M.T. S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento di qualunque attività economica concernente la mobilità e rivolta alla sua implementazione ed al suo miglioramento anche al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale del territorio provinciale. La Società potrà, tra l'altro, tramite affidamento "in house" mediante la stipula di apposite convenzioni, gestire qualunque servizio pubblico inerente la mobilità di cui gli enti locali soci e altri soggetti siano già titolari, quali a titolo esemplificativo:

a. pianificazione, indirizzo, controllo della mobilità al servizio del territorio, in collaborazione con i soggetti interessati;

b. gestione delle infrastrutture del trasporto pubblico provinciale;

c. progettazione, costruzione, gestione di parcheggi sia a raso che in struttura;

d. attività di ausiliari del traffico.

2. La Società ai fini del conseguimento del suo scopo sociale instaura ed intrattiene rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici, soggetti istituzionali scientifici, sociali e culturali.

3. La Società potrà compiere ogni atto e operazione mobiliare ed immobiliare strumentale al conseguimento dello scopo sociale.

Titolo II°

Capitale sociale - Azioni - Recesso - Obbligazioni

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) suddiviso in 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

2. La partecipazione del Comune di Trieste non può essere inferiore alla quota percentuale di capitale posseduta dal Comune stesso all'atto della trasformazione dell'Azienda Consorziale Trasporti (A.C.T.) in società per azioni avvenuta in data 29 luglio 2004 con rogito rep.n. 94613/10932 del Notaio dott. Camillo Giordano.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile.

4. Ogni aumento di capitale dovrà essere attuato in modo che la partecipazione del Comune di Trieste non sia mai inferiore alla misura fissata al comma due del superiore art.5.

Art. 7 - Liberazione delle azioni

1. I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e

nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Socio in mora nei versamenti sarà tenuto a corrispondere sugli importi dovuti un interesse pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 2 punti percentuali, salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice civile.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, è consentito esclusivamente a favore dei soci, fermo restando il limite minimo di partecipazione per il socio "Comune di Trieste" quale fissato nel superiore articolo 5.

2. Qualora un socio intenda trasferire le proprie azioni o i suddetti diritti spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto del negozio di trasferimento.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento deve farne offerta (d'ora innanzi "la proposta") agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di almeno 90 (novanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

6. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale di Trieste (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 30 - trenta - giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

7. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

8. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società

entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

10. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 30 - trenta - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

11. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

12. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

13. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione.

14. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può recedere dalla società ai sensi del successivo articolo 9, con comunicazione inviata alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza dei termini come sopra previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

15. Il trasferimento che intervenga a favore di terzi non soci o comunque in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

16. La procedura sopra indicata non verrà svolta ove il trasferimento tra soci abbia ottenuto il consenso di tutti gli altri soci.

Art. 9 - Recesso

1. I soci oltre che nei casi di legge, hanno diritto di recedere nell'ipotesi di cui al superiore articolo 8.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. Sono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 2437 e segg. del Cod. Civ.

Art. 10 - Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti di legge.

Titolo III° Organi sociali

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata al massimo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. All'Assemblea spetta il potere di autorizzare gli Amministratori per i seguenti atti di straordinaria amministrazione: acquisto e alienazioni di beni immobili, accensione di ipoteche, acquisizione o cessione di partecipazione a società, costituzione di nuove società e partecipazione ad accordi finalizzati al project financing.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

2. L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione di altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci in carica. In tali ipotesi, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e le deliberazioni assunte debbono essere tempestivamente comunicate agli Amministratori e Sindaci non presenti.

Art. 13 - Intervento all'Assemblea

1. L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

2. I Soci possono farsi rappresentare da loro mandatari, muniti di delega scritta.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, né a società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia o debba essere redatto da notaio.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

2. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 16 - Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

1. Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Presidente

1. La gestione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal numero massimo di Consiglieri consentiti dalla legge ed è nominato dall'Assemblea.

In mancanza di previsioni legislative, che impongano una riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri è pari a 7 (sette)

nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile come segue:

- numero 5 consiglieri espressi dal Comune di Trieste;
- numero 1 consigliere espresso dal Comune di Muggia;
- numero 1 consigliere espresso dal Comune di Duino Aurisina.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, riservato all'Assemblea.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

2. L'avviso di convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo telefax o e-mail, oppure in mancanza a mezzo telegrafo o lettera raccomandata spedita a mezzo posta o consegnata a mano. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato nelle forme predette almeno un giorno prima di tale data.

3. Il Consiglio di amministrazione sarà validamente costituito anche in difetto di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 21 - Amministratori delegati

1. Le attribuzioni ed i poteri che sono per legge delegabili, possono dal Consiglio di Amministrazione essere delegati al Presidente, al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio stesso.

2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale o nel minor termine fissato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'art. 2381 quinto comma codice civile.

Art. 22 - Compensi agli Amministratori

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'Assemblea può assegnare al Presidente e ai membri del Consiglio emolumenti sia fissi che, se previsto e/o consentito dalla legge, in forma di gettone di presenza, nonché, se previsto e/o consentito dalla legge, compensi agli Amministratori rivestiti di particolari cariche, determinandone l'ammontare.

3. L'Assemblea può inoltre riconoscere agli stessi l'indennità di risultato solo ed esclusivamente nei casi di produzione di utili e di misura ragionevole e proporzionata, ai sensi dell'articolo 1, co. 725, della legge 27 dicembre 2006 e della circolare ministeriale del 13 luglio 2007.

Art. 23 - Direttori

1. La direzione della Società può essere affidata ad un Direttore Generale o ad un Direttore nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina funzioni e retribuzioni.

2. Il Direttore Generale ha la responsabilità prevista dall'art. 2396 del Cod. Civ.

Art. 24 - Rappresentanza legale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché

tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

2. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente.

3. La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova, nei confronti dei terzi, dell'impedimento o assenza del Presidente.

4. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì ai consiglieri investiti di delega di poteri dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai poteri loro delegati.

5. La rappresentanza della Società spetta anche - ove nominati - al Direttore Generale, al Direttore, ai procuratori, con i limiti stabiliti all'atto della nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Art. 26 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, i cui componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili come prescritto dall'art. 2409 bis ultimo comma del codice civile.

2. Se la società è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Cod. Civ.

Titolo IV°

Bilancio e utili

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di legge e convoca l'Assemblea per la sua approvazione nei termini previsti dall'art. 11 secondo comma del presente statuto.

Art. 28 - Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti verrà dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale.

2. L'Assemblea che approva il bilancio determina la destinazione dell'utile residuo.

Art. 29 - Collegamento con il territorio

1. La Società realizzerà in prevalenza la propria attività con l'Ente pubblico o gli Enti pubblici che la controllano.

2. Nell'espletamento delle attività connesse ai servizi conferiti, la Società terrà debitamente conto delle attività delle imprese artigiane locali.

Art. 30 - Controllo dei Soci

1. Il socio, che sia titolare di più della metà del capitale sociale, nella persona del Sindaco o suo delegato, può esercitare nei confronti della Società il controllo previsto dall'art. 2261 cod. civ.

2. Gli altri soci potranno esercitare tale controllo congiuntamente con il socio che sia titolare di più della metà del capitale sociale.

3. Ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) gli enti pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società è tenuta a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. a) Il controllo esercitato dal Comune di Trieste sulla società AMT Spa, prefiggendosi lo scopo di essere analogo a quello esercitato sui propri servizi, verrà attuato sugli atti fondamentali assunti dalla società attraverso una verifica preventiva con scopi consultivi e propositivi. Il controllo sarà preceduto annualmente da un documento che va a definire gli obiettivi che il Comune di Trieste affida alla Società partecipata. Gli obiettivi così negoziati tra l'amministrazione comunale e la Società, andranno definiti anche in termini di piano d'azione e tempistiche di realizzo. Tale documento sarà presentato annualmente, nel corso di una seduta in Consiglio Comunale e costituirà elemento fondamentale dell'azione di controllo da parte del Comune.

b) Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società e

circa il suo andamento generale, viene indetta dal Comune di Trieste un'audizione della terza Commissione consiliare permanente ogni quadrimestre, del Presidente e dell'Amministratore delegato della Società; in tale occasione verrà in particolare presentato il reporting dell'attività svolta nel periodo considerato.

c) La Società è tenuta a trasmettere, per il tramite del Sindaco o dell'Assessore alle partecipate, il bilancio di esercizio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici almeno quindici giorni prima della data in cui è prevista l'Assemblea per l'approvazione.

d) Il Consiglio Comunale può prevedere, per i singoli atti di affidamento dei servizi, modalità specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle presenti, per meglio concretizzare l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

e) La terza Commissione consiliare permanente esercita un controllo, con l'ausilio degli uffici competenti, sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

f) La Società è tenuta a svolgere in prevalenza la propria attività con gli Enti pubblici che la controllano; tale requisito si intende soddisfatto qualora almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato risulta realizzato (su base triennale) dalla Società per la gestione dei servizi pubblici ad essa affidati dai soci.

g) Per l'attività svolta la Società potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle procedure di legge eventualmente stabilite per l'individuazione del soggetto contraente e nel pieno rispetto delle regole di trasparenza nelle stesse insite.

Titolo V°

Disposizioni finali

Art. 31 - Incompatibilità

1. Salve le previsioni di legge, non possono ricoprire cariche nella Società coloro che abbiano contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima.

2. Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, che indica le modalità ed i termini per la sua rimozione.

3. Il perdurare dell'incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

Art. 32 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, ne fissa i poteri ed il compenso.

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 34 - Norma transitoria

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con i criteri stabiliti dagli articoli 17 e 25 del presente statuto, ha effetto con la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi a quelli in carica alla data di approvazione del presente statuto.